

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO

I sezione civile

riunita in camera di consiglio in persona di:

Dott. Mario	Griffey	Presidente
Dott. Angelo	Converso	Consigliere
Dott. Adriano	Patti	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 1809 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2008 promossa da:

FALLIMENTO I. S.r.l., in persona del curatore, con studio in Torino (omissis);

ATTORE APPELLANTE

CONTRO:

S.. (già F. GROUP) S.p.a. , in persona del legale rappresentante, con sede in Genova, elettivamente domiciliata in Torino (omissis);

CONVENUTA APPELLATA

Conclusioni delle parti

Per il fallimento appellante:

“Piaccia alla Corte Ecc.ma

reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare l'inefficacia del pagamento della somma di € 139.999,99 effettuato da s.p.a. F. Group in liquidazione in data

successiva al 20 luglio 2004, in favore della s.n.c. T. 93 e della s.r.l. B. P., a seguito di pignoramenti presso terzi a lei notificati e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la stessa s.p.a. F. Group in liquidazione all'immediato pagamento della medesima somma in favore del fallimento di s.r.l. I., oltre gli interessi legali.

Col favore delle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”

Per la convenuta appellata:

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino

respingere l'appello proposto dal Fallimento della I. s.r.l. e, per l'effetto, confermare

la sentenza del Tribunale di Torino n. 5199 del 14 luglio 2008;

condannare il Fallimento della I. s.r.l. al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.”



Con atto di citazione notificato il 26 marzo 2007, il Fallimento s.r.l. I., in persona del curatore, premesso essere creditore di s.p.a. F. Group (nell'ambito di un rapporto di appalto, specificamente illustrato, per la progettazione, la costruzione ed il montaggio di un impianto di trasporto per la movimentazione porte del veicolo Golf A5/Lupo e con puntualizzazione dei relativi accordi con la scrittura inviata dalla seconda alla prima il 19 dicembre 2003) del residuo importo di € 258.210,00, in relazione al quale la medesima s.p.a. F. Group si riconosceva debitrice della somma di € 139.999,99 con la dichiarazione resa dal suo legale rappresentante al giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Torino (avente natura ed effetti di confessione giudiziale, ai sensi dell'art. 2733 c.c.), la conveniva in giudizio davanti al medesimo tribunale per la dichiarazione di inefficacia, a norma dell'art. 44 l. fall. (e la conseguente condanna al pagamento, in proprio favore, del medesimo importo, oltre interessi legali), dei pagamenti dalla stessa effettuati, dopo la dichiarazione di

fallimento di s.r.l. I. con sentenza del Tribunale di Torino del 20 luglio 2004, in favore dei suoi creditori pignoranti presso la predetta terza, s.n.c. T. e s.r.l. B. P., in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione del 20 luglio 2004, realizzando quelli (e non questa) l'effetto satisfattivo del diritto dei creditori, suscettibile di inefficacia, a norma dell'art. 44 l. fall.

Costitutosi il contraddittorio, la società convenuta, preliminarmente chiariti, in persona del legale rappresentante, l'entità del proprio debito nei confronti di s.r.l. I. (dichiarata all'udienza del 15 giugno 2004 davanti al giudice dell'esecuzione non già in € 139.999,99, ma in € 131.000,00) e la sua assegnazione in pagamento dal

predetto giudice con ordinanza del 20 luglio 2004 (di sospensione della precedente del 12 luglio 2004, esclusivamente in favore della creditrice procedente s.n.c. T.) ai due creditori s.n.c. T. e s.r.l. B. P. in misura del 66% dei rispettivi crediti, eccettiva l'infondatezza della domanda avversaria, meritevole pertanto di rigetto, sia a voler ritenere l'inapplicabilità della sanzione di inefficacia dell'art. 44 l. fall. a seguito del

provvedimento di assegnazione, siccome determinante il trasferimento del credito all'assegnatario, sia a voler ritenere detta inefficacia soltanto a seguito del pagamento, in esecuzione dell'assegnazione del credito, per il corretto esperimento del rimedio nei confronti del creditore soddisfatto e non del debitore assegnato, tenuto al pagamento esclusivamente del creditore, per il trasferimento in suo favore della titolarità del credito e cui soltanto correttamente eseguibile il pagamento.

Dopo trattazione, il tribunale adito: ritenuta, in esito a critica disamina della documentazione prodotta ed argomentata illustrazione della natura e degli effetti dell'assegnazione del credito pignorato presso terzi (sostanzialmente assimilabile ad una delegazione di pagamento *pro solvendo* con sostituzione *iussu iudicis*, per il terzo debitore assegnato, di nuovi creditori assegnatari all'originario creditore), l'infondatezza della domanda della curatela fallimentare, siccome (male) indirizzata nei confronti del primo, tenuto al pagamento in forza di un precetto giudiziario

ineludibile, anzichè dei secondi, indiscutibilmente destinatari dopo il fallimento di un pagamento effettuato dal fallito, sia pure per il tramite del terzo pignorato, pertanto inefficace, ai sensi dell'art. 44 l. fall.; con la sentenza n. 5199 del 14 luglio 2008, respingeva la domanda proposta dal Fallimento s.r.l. l. nei confronti di F. Group s.p.a., compensando interamente tra le parti, per la peculiarità della questione, le spese di giudizio.

Con atto di citazione notificato il 16 ottobre 2008, il Fallimento s.r.l. l., in persona del curatore, proponeva appello avverso la predetta sentenza, di cui, sulla base di due motivi di gravame, chiedeva la riforma, con l'accoglimento della domanda proposta

(e disattesa) in primo grado.

Costitutosi il contraddittorio anche nel presente, S s.p.a. (incorporante per fusione, in quanto sua socia unica, F. Group s.p.a. per atto a rogito not. Paolo Silvestro di Roma del 30 giugno 2009) eccepiva, in persona del legale rappresentante, in esito ad argomentata confutazione dei singoli mezzi, l'infondatezza dell'appello avversario, di cui chiedeva la reiezione.

Dopo trattazione, la causa era assegnata in decisione sulle precisate conclusioni in epigrafe trascritte, concessi alle parti i termini di legge per le difese finali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di gravame, il Fallimento s.r.l. l. si duole dell'omessa pronuncia del tribunale sulla prospettata anteriorità della dichiarazione di fallimento (produttiva di effetti, secondo consolidato insegnamento giurisprudenziale dalle ore 0 del 20 luglio 2004, data di sua pubblicazione), rispetto all'emissione in pari data 20 luglio 2004 (a nulla rilevando la precedente del 12 luglio 2004, neppure notificata alla terza pignorata ed ininfluyente ai fini dell'esecuzione dei pagamenti) dell'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione, pertanto inopponibile alla massa dei creditori e priva di alcun effetto, per l'indisponibilità del patrimonio fallimentare, ai fini

dei pagamenti compiuti, in sua esecuzione, da F. Group s.p.a., pertanto inefficaci, sia in riferimento all'estinzione, con essi, tanto di debiti del fallito (in violazione dell'art. 44, primo comma l. fall.), tanto del suo credito nei confronti della predetta (in violazione dell'art. 44, secondo comma l. fall.).

Eccepisce S. s.p.a. l'infondatezza del mezzo, per la contestualità dei provvedimenti di dichiarazione di fallimento e di assegnazione del credito pignorato presso la terza debitrice, pure questo secondo produttivo di effetti dalle ore 0 del 20 luglio 2004, riferendosi poi l'orientamento giurisprudenziale *ex adverso* citato ad ipotesi di atti dispositivi del fallito e non di altri provvedimenti giurisdizionali depositati lo stesso

giorno.

Con il secondo motivo di gravame il Fallimento s.r.l. l. deduce, in esito alle denunciate lacune ed incongruenze logico-giuridiche della tesi seguita dal primo giudice, l'inefficacia comunque dei pagamenti compiuti da F. Group s.p.a. (e non soltanto di quelli ricevuti dai creditori assegnatari), in esecuzione dell'ordinanza di

assegnazione, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., del 20 luglio 2004 (quand'anche considerabile anteriore al fallimento), per la realizzazione del pagamento coattivo, non già al momento dell'emissione di una tale ordinanza, ma di effettivo pagamento, soltanto allora (e non prima) verificandosi il trasferimento del credito dal patrimonio del debitore esecutato, poi fallito, a quello dei creditori assegnatari, anche sulla base di più recente e persuasivo indirizzo giurisprudenziale di legittimità, richiamato.

Eccepisce S. s.p.a. l'infondatezza del mezzo, per la correttezza del ragionamento argomentativo del tribunale alla base della sentenza impugnata, conforme ad indirizzo giurisprudenziale richiamato (non contraddetto da quello invece citato da controparte, per il riferimento sempre ad ipotesi di inefficacia pronunciata nei confronti di creditore *accipiens* e non di debitore *solvens*), ribadite le difese in proposito già svolte in primo grado.

In ordine al primo motivo di gravame, relativo ad omessa pronuncia del tribunale sulla prospettata posteriorità alla dichiarazione di fallimento dell'emissione, in pari data 20 luglio 2004, dell'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione, comportante l'inefficacia dei pagamenti compiuti, in sua esecuzione, da F. Group s.p.a., la Corte osserva quanto segue.

Sia la sentenza che l'ordinanza in questione assumono giuridica esistenza ed efficace rilevanza dalla data del 20 luglio 2004: di pubblicazione per la prima (doc. 8 del fascicolo di primo grado del fallimento), da effettuare a norma dell'art. 133 c.p.c. mediante il deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata (consistente

nella consegna ufficiale al Cancelliere dell'originale della decisione sottoscritta dal giudice, in modo da attribuire alla decisione medesima il carattere di atto pubblico irretrattabile e immodificabile), siccome elemento essenziale per l'esistenza giuridica della sentenza (in tale senso assolutamente consolidato, tra le più recenti: Cass. sez. un. 21 giugno 2007, n. 14385, in *Guida al dir.*, 2007, 33, s.m.); di sottoscrizione

dal giudice dell'esecuzione, con apposizione di timbro della cancelleria, per la seconda (doc. 7 del fascicolo predetto), emessa a scioglimento di riserva, atteso che essa viene ad esistenza nel momento in cui è resa con una delle forme indicate nell'art. 134, primo comma c.p.c.: la sua comunicazione, richiesta dal secondo comma della norma, non essendo elemento di validità del provvedimento, ma presupposto per il rituale compimento degli atti successivi alla pronuncia dell'ordinanza stessa (così: Cass. 6 marzo 1998, n. 2487, in *Giust. civ. Mass.*, 1998, 524).

Del tutto irrilevanti paiono, infatti, le considerazioni in ordine alla data di deliberazione della sentenza (a pgg. 2 e 3 della memoria conclusionale del fallimento appellante), per l'efficacia *erga omnes* (ed in particolare, degli effetti nei confronti dei terzi) di questa soltanto dalla data di pubblicazione (ed infatti, la sentenza dichiarativa di fallimento, al pari di ogni altra decisione, acquista l'efficacia di

imperativo giuridico idoneo a produrre gli effetti previsti dalla legge solamente con la pubblicazione-deposito e non all'atto della deliberazione; in tale senso anche: Cass. 22 novembre 1991, n. 12573, in *Fall.*, 1992, 379), come pure in ordine alla precedente assunzione, in data 12 luglio 2004, di ordinanza di assegnazione, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., subito sospesa e rettificata dall'ordinanza in parola (come si evince dal citato doc. 7).

Ancora in riferimento alla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, occorre rilevare come la previgente disciplina fallimentare (applicabile al caso di specie, essendo stato il fallimento di s.r.l. I. dichiarato il 20 luglio 2004),

contrariamente a quella riformata dal d. lg. 5/2006, che ne ha collocato la produzione degli effetti nei confronti dei terzi alla data di iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 17, secondo comma l. fall. (art. 16, terzo comma, nel testo sostituito dall'art. 14, primo comma, lett. b d. lg. cit., a decorrere dal 16 luglio 2006), collegasse detta produzione di effetti (in particolare stabiliti dagli artt. 42 e 44 l. fall.), con

immediatezza ed unità temporale, direttamente alla pubblicazione, con il deposito in cancelleria, indipendentemente dalle ulteriori forme di pubblicità previste, ad altri fini, dall'art. 17 l. fall. (così, con distinzione tra profili processuali e sostanziali dell'esecuzione concorsuale, alla base della ravvisata infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, 42 e 44 l. fall., in riferimento all'art. 24 Cost.: Corte cost. 6 giugno 1995, n. 228, in *Fall.*, 1995, 1174).

Ed allora se, per le ragioni illustrate, entrambi i provvedimenti giurisdizionali possono essere considerati contestuali (come concluso dalla società appellata, per inferire l'opponibilità dell'ordinanza alla sentenza, a pg. 8 della sua comparsa di costituzione e risposta nel presente grado) sotto un profilo cronologico, altrettanto non possono essere qualificati sotto il profilo degli effetti.

La loro inconciliabile incompatibilità depone, infatti, nel senso della necessaria prevalenza dell'uno sull'altro (ossia dell'esecuzione concorsuale su quella individuale o viceversa) e non già di una pari efficacia, tale da sterilizzarne gli effetti.

Non è pertanto ragionevolmente prospettabile detta pari efficacia (*idest*: opponibilità) dell'ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c. rispetto a quella della sentenza dichiarativa di fallimento, ma soltanto una sua priorità ovvero posteriorità temporale, in una prospettiva non tanto cronologica, quanto funzionale, ai fini della sua opponibilità o meno al fallimento. E la risposta appare a questa Corte obbligata, nel senso della prevalenza della sentenza dichiarativa di fallimento sull'ordinanza in

pari data: non soltanto per la ritenuta, da epoca risalente mai smentita (in tale senso: Cass. 18 agosto 1976, n. 3347) e più recentemente ribadita (così: Trib. Milano 5 marzo 2003, in *Fall.* 2003, 1122, s.m.; Trib. Catania 9 ottobre 1997, in *Giur. comm.*, 1999, I, 460), efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento dall'ora zero del giorno della sentenza, ossia dal giorno del deposito in cancelleria della pronuncia,

con i conseguenti effetti previsti dall'art. 44 l. fall. sugli atti ed i pagamenti nella stessa giornata, quanto piuttosto per la priorità attribuita dal legislatore ai suoi effetti su quelli, eventualmente concorrenti, dell'esecuzione individuale, posto che *"salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento"* (art. 51 l. fall. nel testo anteriore alla riforma).

La finalità di cristallizzazione del patrimonio, realizzata immediatamente dalla sentenza di fallimento, per evitarne dispersioni lesive del paritario trattamento di tutti i creditori, da istituire nel loro concorso sui beni ed i rapporti del comune debitore fallito, non tollera alcuna concorrenza "contestuale", vigendo soltanto un regime di opponibilità degli atti compiuti prima, ma non, per così dire, "a tempo".

Ed allora, posto che *prima* della data dichiarativa del fallimento di s.r.l. l. (e quindi almeno in data 19 luglio 2004), non era stata ancora emessa l'ordinanza di

assegnazione del suo credito nei confronti di F. Group s.p.a. (dichiarato all'udienza del 15 giugno 2004, fissata ai sensi dell'art. 547 c.p.c., dall'Avv. Andrea Montanari, quale procuratore speciale della predetta debitrice, terza pignorata, in ammontare pari a € 131.000,00: doc. 6 del fascicolo di primo grado del fallimento), con la conseguente mancata conclusione del procedimento di espropriazione presso terzi (in tale senso, per tutte: Cass. 14 febbraio 2000, n. 1611, in *Fall.*, 2001, 169), non ulteriormente perseguibile dal giorno del fallimento (20 luglio 2004) per il richiamato divieto posto dall'art. 51 l. fall., neppure si era verificato l'effetto sostanziale, prodotto dall'ordinanza detta, del trasferimento del credito suindicato dal patrimonio della società fallita a quello dei creditori (non ancora) assegnatari.

Dalle superiori argomentazioni discende pertanto, in accoglimento del mezzo esaminato ed assorbimento del secondo motivo di gravame (relativo ad inefficacia dei pagamenti comunque compiuti, in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., del 20 luglio 2004), che il pagamento effettuato dalla debitrice terza pignorata (ancora pertanto custode del credito e non ancora debitrice assegnata) in favore di s.n.c. T. e di s.r.l. B. P. (non ancora creditori assegnatari) non produce, ai sensi dell'art. 1188, secondo comma c.c., alcun effetto liberatorio nei confronti della creditrice s.r.l. I., neppure in condizione di ratificarlo o di profittarne, a norma dell'art. 44 l. fall., per l'intervenuto suo fallimento: sicchè F. Group, ora S., s.p.a. deve essere condannata al pagamento, in suo favore, della somma di € 131.000,00 (pari al suo credito accertato, in quanto riconosciuto dalla debitrice terza pignorata), oltre interessi legali dal 26 marzo 2007, data della domanda.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte d'Appello

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza del Tribunale di Torino n. 5199 del 14 luglio 2008,

condanna S., già F. Group, s.p.a., in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore del fallimento s.r.l. I., in persona del curatore, della somma di € 131.000,00, oltre interessi legali dal 26 marzo 2007;

condanna la predetta società alla rifusione, in favore del fallimento, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida: per il primo, complessivamente in € 5.371,58, di cui € 516,58 per spese, € 1.355,00 per diritti e € 3.500,00 per onorari di avvocato,

oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A.; per il presente, complessivamente in € 4.274,58, di cui € 516,58 per spese, € 1.258,00 per diritti e € 2.500,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio dell'11 marzo 2011

Il Consigliere Est.

(Dott. Adriano Patti)

Pubblicazione 21 marzo 2011

Il Presidente

(Dott. Mario Griffey)